

DECRETO DIRIGENZIALE N. 109 del 9 dicembre 2008

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE VETERINARIO - Regolamento CE n° 854/2004 del 29 aprile 2004 - Allegato II - Riclassificazione dello specchio d'acqua ai fini della produzione dei molluschi bivalvi sito nel Comune di Napoli - Località Rada S. Lucia Est - Ditta COOPERATIVA ORMEGGIATORI LUCIANI - Zona Classe B.

Il Dirigente del Settore, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Veterinario nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente Responsabile del Servizio

PREMESSO

- che il Regolamento CE n° 852/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce norme sull'igiene dei prodotti alimentari;
- che la Sezione VII dell'allegato III del Regolamento CE n° 853/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- che il Regolamento CE n° 854/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- che il Regolamento CE n° 2073 del 15 novembre 2005 definisce le metodiche di analisi per la determinazione di escherichia coli e di salmonella;
- che il Regolamento CE n° 2074 del 5 dicembre 2005 definisce le metodiche di analisi per la ricerca delle biotossine marine;
- che il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 reca norme in materia ambientale;
- che il Regolamento CE 1881 del 19 dicembre 2006 definisce i tenori massimi di taluni contaminanti nelle derrate alimentari;
- che con delibera n° 2234 del 21 dicembre 2007 la Giunta regionale della Campania ha approvato le linee guida per la molluschicoltura in Campania;
- che con delibera n° 2400 del 22 dicembre 2004 la Giunta Regionale della Campania aveva riclassificato alcune aree marine ai fini della produzione di molluschi bivalvi, tra le quali due aree di produzione prospicienti il Comune di Napoli, in località Rada S. Lucia, una di mq 60.000 (sessantamila) ad Ovest ed una di mq 30.000 (trentamila) ad Est, in concessione alla ditta Cooperativa Ormeggiatori Luciani, titolare di impianti di mitilicoltura, rispettivamente come Zona A e Zona B;
- che con decreto dirigenziale n° 23 del 31/05/2006 delle AA.GG.CC. Assistenza Sanitaria e Trasporti e Viabilità sono stati regolamentati i punti di sbarco e di scarico del pescato nella Regione Campania;

CONSIDERATO

- che sono trascorsi oltre quattro anni dalla data della classificazione, per cui il Servizio Veterinario dell'A.S.L. Napoli 1, a seguito dell'istanza presentata dalla ditta Cooperativa Ormeggiatori Luciani e prendendo atto dell'esito del monitoraggio effettuato ai sensi della delibera n° 2234/2007 su molluschi bivalvi raccolti nelle aree di produzione di molluschi bivalvi site nel Comune di Napoli, località Rada S. Lucia, negli impianti della predetta Cooperativa, con nota n° 1047/B del 01/08/2008 ha espresso il proprio parere sulla classificazione dell'area in questione, confermando la classe di rispettiva appartenenza;

PRESO ATTO

- dell'atto di concessione n° 4691 del 11/04/2006 con il quale l'Autorità Portuale di Napoli ha concesso alla Cooperativa Ormeggiatori Luciani a.r.l. l'occupazione di due specchi d'acqua prospicienti il Comune di Napoli, rada S. Lucia (adiacenze Castel dell'Ovo);
- dell'Ordinanza n° TE/35/02 con la quale la Capitaneria di Porto di Napoli specifica i limiti, con relative coordinate geografiche, delle aree in concessione alla Cooperativa Ormeggiatori Luciani a.r.l.;
- della nota n° 8150 del 23 luglio 2008 con la quale il Dipartimento Provinciale di Napoli dell'A.R.P.A.C. ha comunicato al Servizio Veterinario dell'A.S.L. Napoli 1 che nel tratto costiero adiacente all'area da riclassificare non vi sono variazioni in merito a fonti di contaminazione;

VISTO

- la D.G.R. n° 3466 del 3 giugno 2000 avente per oggetto “*Attribuzioni di funzioni di Dirigenti della Giunta Regionale*” e successiva integrazione con D.G.R. n° 3593 del 9 settembre 2002, esecutiva;
- il decreto di delega del Coordinatore dell’Area Assistenza Sanitaria n° 94 del 8 luglio 2005;

DECRETA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui integralmente riportati:

- di classificare, per la produzione di mitili (*mitylus galloprovincialis*) ai fini della raccolta,

Zona di Classe B

lo specchio d’acqua di mq 30.000 (trentamila) sito nel Comune di Napoli, località Rada S. Lucia Est, in cui ha sede l’impianto della Cooperativa Ormeggiatori Luciani identificato dalle coordinate geografiche di seguito indicate nella planimetria allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:

Area classificata:

	LATITUDINE	LONGITUDINE
Vertice A	40° 49’ 49”N	014° 15’ 07”E
Vertice B	40° 49’ 48”N	014° 15’ 11”E
Vertice B	40° 49’ 38”N	014° 15’ 11”E
Vertice B	40° 49’ 38”N	014° 15’ 07”E

- che il prodotto raccolto, ad eccezione di particolari condizioni meteomarine, sarà sbarcato nei punti di sbarco sito nel Comune di Napoli, località “Borgo Marinari” individuato con decreto dirigenziale n° 23 del 31/05/2006 delle AA.GG.CC. Assistenza Sanitaria e Trasporti e Viabilità;
- di inviare il presente provvedimento al Dipartimento di Prevenzione dell’A.S.L. Napoli 1, all’A.R.P.A.C., all’Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare (O.R.S.A.), al Comune di Napoli, all’Autorità Portuale di Napoli, alla Cooperativa Ormeggiatori Luciani, al Bollettino Ufficiale per la successiva pubblicazione.

Il Dirigente del Settore
dott. Paolo Sarnelli

